

Prot. n. 44/2015

Roma, 24 marzo 2015

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Alla c.a. del Direttore Dott.ssa Rossella Orlandi

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

E pc.

Alla c.a del Tavolo semplificazioni

E mail: dc.ammpc.spc@agenziaentrate.it

Oggetto: acquisti in reverse charge, intrastat, spesometro e black list

Egregio Direttore,

considerata la portata di interesse generale, chiediamo cortesemente dei chiarimenti relativamente ai casi evidenziati nel documento allegato.

Ringraziando per l'attenzione, confidando in un possibile riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento Fiscale
Francesco Zuech



Segue allegato quesiti

QUESITI

1) Fatture passive in reverse charge e integrazione su documento separato

D. Anche alla luce delle nuove disposizioni sulla conservazione sostitutiva a norma di cui al D.M. 17/6/2014, si chiede se siano ancora attuali le precisazioni contenute nella C.M. 45/E del 19/10/2005 § 2.7.2., in base alle quali, posto che la fattura elettronica ricevuta non può essere modificata, il cessionario/committente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati per l'integrazione sia gli estremi della fattura. Si chiede altresì di precisare se la medesima soluzione può essere adottata nel caso in cui, come precisato nella C.M. 18/E del 24/06/2014, § 1.5, il cessionario committente decida di non adottare tale comportamento e proceda a stampare e conservare in modo analogico la fattura ricevuta elettronicamente.

Soluzione prospettata

A nostro giudizio le precisazioni della C.M. 45/E/2005 rimangono valide per i contribuenti che, ricevendo una fattura elettronica con i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità previsti dalla norma intendono dar seguito al processo di conservazione sostitutiva a norma. Per i contribuenti che, invece, non intendono adottare tale processo per il ciclo passivo degli acquisti, rimangono confermate le seguenti possibilità:

- 1) effettuare l'integrazione direttamente sulla fattura ricevuta;
- 2) effettuare l'integrazione dei dati mancanti su un separato documento che riporti anche gli estremi della fattura ricevuta e da allegare alla stessa.

2) Fatture emessa dall'identificazione italiana del fornitore non residente

D. Nella R.M. 21/E/2015 è stato precisato come ***“il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero”***. A tal riguardo si chiede:

- 1) se sono confermate, per il cessionario nazionale, le indicazioni fornite nella C.M. 36/E/2010 (risposta 31) circa l'esclusione dall'obbligo di compilare l'Intra 2-bis anche laddove il fornitore emetta fattura direttamente dalla propria sede comunitaria;
- 2) se sia corretto, laddove il fornitore si ostini, invece, a emettere fattura dalla propria identificazione nazionale (diretta o tramite rappresentante fiscale), che il cessionario/committente emetta autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del D.L. 331/93 anche prima dello spirare del secondo mese previsto dalla norma. A tal proposito si chiede, altresì, se, in una logica di semplificazione, sia possibile per l'operatore nazionale operare suddetta autofatturazione agendo direttamente sul documento emesso dal fornitore aggiungendo gli elementi mancanti (in particolare la partita Iva UE del fornitore, l'eventuale conversione in euro, l'imponibile e l'Iva nazionale), nonché la dicitura “autofattura art. 46 comma 5” con la relativa data.

Soluzione prospettata

In merito al primo quesito, a nostro giudizio, nulla muta circa l'esclusione dalla compilazione degli Intra acquisti da parte del cessionario nazionale se la merce è in carico alla posizione italiana del fornitore (perché oggetto di acquisto interno da parte del fornitore estero oppure perché oggetto di precedente trasferimento per esigenze ai sensi dell'art. 38, co.3, lett. b) del D.L. 331/93). Laddove tale situazione non dovesse essere esplicitata nella fattura emessa dalla posizione comunitaria del fornitore oppure non dovesse risultare palese dalla documentazione di trasporto con cui viene consegnata la merce, il cessionario potrà chiedere precisazioni al fornitore e, in mancanza di prove, se iscritto nel VIES, dovrà considerare la fornitura al pari di un acquisto intracomunitario (in tal senso parrebbe deporre l'art. 41 della Direttiva 2006/112/CE) compilando i relativi elenchi Intrastat.

In merito al secondo quesito, a nostro giudizio, laddove il fornitore comunitario non si adegui alle indicazioni emerse dalla R.M. 21/E/2015 e - per esigenze proprie - continui ad emettere la fattura dalla propria posizione italiana, nulla osta affinché il cessionario nazionale (a prescindere dall'iscrizione nel VIES) emetta autofattura anche prima dei termini dell'art. 46 comma 5 e sfrutti, a tal riguardo, le informazioni già inserite nel suddetto documento procedendo alla mera integrazione di quegli elementi che sarebbero stati indicati nell'autofattura. Si esemplifica come segue.

Supplier

ALFA INTERNATIONAL LTD
HollyHill cork
IRELAND
Vat n. IT 12345679990

Buyer

BETA SRL
Via Santa Pazenza 119
36100 Vicenza (VI) – Italy
Vat. N. IT 03158694242

Ship to: Mario Rossi BETA SRL Via Santa Pazenza n. 119 Vicenza, 36075 Italy

Fattura IT n. 3504567/2015

Data 25/3/2015

Order n. 588999 date 21/3/2015	Payment terms: Credit Card Visa/Mastercad
--------------------------------	---

Description	Total
n. 1 ALCA PHON 11.0	€ 3.000
DDT Italia n. 3858 del 25/3/2015	

€ 3.000

Fattura riferita a beni in carico alla posizione IT12345679990 della ALFA INTERNATIONAL LTD (IRELAND). Operazione soggetta a reverse charge in Italia, a cura del cessionario, ai sensi dell'art. 17, co. 2, DPR 633/72.

Autofattura art. 46 co. 5 D.L. 331/93 emessa da BETA SRL

Data: 31/03/2015 n 240

P.Iva fornitore UE: **IE154594672**

Cambio:/.....

Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660 Totale € 3.660

Prot. Registro vendite: 240

Prot. Registro acquisti: 740

3) Acquisti presso fornitore estero identificato e spesometro

D. Si chiede come debba compilare lo spesometro il cessionario nazionale per il caso di acquisto di beni che si trovano in Italia da parte di fornitore comunitario identificato in Italia.

Soluzione prospettata

In considerazione di quanto precisato nella R.M. 21/E/2015 e cioè che il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero è irrilevante come fattura ai fini IVA, poiché la fattura andrebbe emessa dalla posizione della sede comunitaria del fornitore, si ritiene che il cessionario nazionale debba compilare lo spesometro come segue:

- a) nel caso di utilizzo della forma analitica, utilizzando il quadro SE indicando i dati anagrafici del fornitore (senza indicare il codice identificativo);
- b) nel caso di utilizzo della forma aggregata, utilizzando il quadro BL, barrando la casella 4, e indicando i dati anagrafici del fornitore (senza indicare il codice identificativo).

Laddove il fornitore comunitario abbia veicolato la fattura dalla partita Iva italiana si ritiene tuttavia possibile, in una logica di semplificazione, che il cessionario nazionale possa, in alternativa, comunicare l'operazione:

- a) nel caso di utilizzo della forma analitica, nel quadro FR (senza barrare la casellina 7 autofattura) indicando al campo 1 la partita Iva italiana del fornitore estero;
- b) nel caso di utilizzo della forma aggregata, nel quadro FA indicando la partita Iva italiana del fornitore estero.

4) Operazioni intracomunitarie escluse da Intrastat e spesometro

D. Fra le operazioni intracomunitarie sono sicuramente escluse quelle (cessioni, acquisti o servizi) che sono interessate dalla compilazione degli elenchi Intrastat (in linea di principio, a nulla rilevando il fatto che il contribuente abbia o meno onorato l'adempimento). Non è del tutto chiaro, invece (e pertanto servirebbe un chiarimento), se l'esclusione sia valida anche per le operazioni intracomunitarie che sono esonerate dagli Intrastat poiché non soggette ad Iva (in quanto non imponibili o esenti) nel Paese del destinatario (C.M. 43/E/2010 § 1; art. 50, co.6, D.L. 331/93; art. 262, lett. c) Direttiva 2006/112/CE).

Osservazioni.

Qualunque sia la precisazione, per fornire opportuna tranquillità agli operatori, sarebbe utile precisare che per il 2012, 2013 e 2014 non saranno sanzionabili le posizioni di chi si è comportato in modo non conforme.

5) Triangolare nazionale e spesometro

D. E' stato precisato che non va comunicata ai fini dello spesometro la fattura non imponibile ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/93 emessa da IT1 su IT2 nel contesto di una triangolazione nazionale con consegna in altro Stato UE (C.M. 24/E/11 § 3.1. e 3.4).

Poiché si rilevano posizioni contrastanti in dottrina, si chiede se analoga conclusione valga anche per la fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8 co.1/a del DPR 633/72 emessa da IT1 su IT2 nel

contesto di una triangolazione nazionale con consegna in altro Stato extra UE (in analogia a quanto precisato in occasione degli elenchi 2006/2007 dalla C.M. 53/E/07).

Osservazioni.

Il provvedimento 94908 del 2/8/2013 esclude dall'obbligo comunicativo le esportazioni di cui all'art. 8 co.1 lett. a) e b) del DPR 633/72 senza distinguere fra esportazioni dirette ed esportazioni triangolari. L'esportatore che risulta dalla bolletta doganale è IT2 e, pertanto, IT1 parrebbe obbligato alla compilazione dello spesometro in analogia a quanto precisato in occasione degli elenchi 2006/2007 dalla C.M. 53/E/07. Molti ritengono, però, che l'esclusione prevista dal provvedimento valga *sine die*. Qualunque sia la precisazione che si vorrà fornire, per fornire opportuna tranquillità agli operatori, sarebbe utile precisare che per il 2012, 2013 e 2014 non saranno sanzionabili le posizioni di chi si è comportato in modo non conforme.

6) Operazioni black list 2014

D. Si chiede entro quale scadenza e con quali modalità (regole) debbano presentare la comunicazione black list i contribuente che, a seguito delle novità introdotte dall'art. 21 del D.Lgs n. 175/2014, non hanno presentato la comunicazione per il mese di novembre e dicembre, se mensili, o per il 4° trimestre 2014, se trimestrali. Si chiede, in particolare, se i soggetti che non hanno presentato suddette comunicazioni confidando nella nuova scadenza annuale già in vigore per il 2014 debbano procedere all'eventuale "ripescaggio" di tutte le operazioni non comunicate nei primi mesi del 2014 poiché singolarmente inferiori a € 500 ma complessivamente superiori alla nuova soglia annuale complessiva di € 10.000. Si chiede altresì di confermare se le operazioni che non superano la nuova soglia complessiva rimangono escluse dallo spesometro.

Osservazioni.

Le novità decorrono già dal 2014 tuttavia, nella C.M. 31/E/2014, è stato precisato che i contribuenti potevano continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014 (e cioè non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto - 13/12/2014 - fino al 31 dicembre 2014).

Per chi non ha proceduto secondo tali suggerimenti, non è chiaro quale sia la scadenza in considerazione del fatto che la modifica introdotta dal D.Lgs 175/2014 all'art. 1, co.1, del D.L. n.40/2010 ha introdotto un'unica scadenza annuale ma non risultano – allo stato – modificate le disposizioni del decreto ministeriale attuativo cui la norma continua a fare rinvio.

A nostro giudizio le disposizioni (scadenze) del D.M 30/3/2010 incompatibili con la norma primaria sono da considerarsi ovviamente "cadute" e – in mancanza di diversi interventi regolamentari – dovrebbero ritenersi applicabili le indicazioni riportate nella istruzioni alla modulistica polivalente (pag. 4) laddove indicano come "*il periodo di riferimento diverso dall'anno va indicato nel frontespizio*", solo, "*in vigore dei termini e delle periodicità stabilite dagli art. 2 e 3 del D.M. 30/3/2010*". In merito alle scadenze, quindi, anche per l'adempimento residuale relativo al 2014 dovrebbero valere le stesse scadenze dello spesometro e quindi:

- 10 aprile 2015, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- 20 aprile 2015, per tutti gli altri contribuenti.

In merito alle modalità compilative, poi, pare sia possibile comportarsi come segue:

- nel caso di presentazione dello spesometro in forma aggregata (quadro FA, SA, BL rigo BL2 casella 2 e 3), inserimento nella stessa comunicazione anche dei dati black list residuali del 2014 (quadro BL, rigo BL2 casella 1);
- nel caso di presentazione dello spesometro in forma analitica, invece, presentazione separata della comunicazione per i dati black list (per il quadro BL, infatti, il Provvedimento Ae 94908/2013 prevede esclusivamente la presentazione nella forma aggregata).

Si ritiene rimanga confermata la regola (vedi paragrafo 1.1.1 – esclusioni soggettive – delle istruzioni della comunicazione polivalente) in base alla quale tutte le operazioni con controparti aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list rimangono escluse anche dallo spesometro qualora esonerate dalla comunicazione black list.

In merito all'eventuale ripescaggio delle operazioni inferiori a € 500, ma complessivamente superiori ad € 10.000, la verifica della soglia cumulativa risulta piuttosto problematica e sarebbe pertanto opportuno dare la possibilità di presentare nel mese di aprile 2015 eventuali elenchi mensili/trimestrali 2014 secondo le vecchie regole.